

(Allegato 6)

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AGLI ESAMI DI STATO

A- Criteri relativi all'ammissione o non ammissione alle classi successive

Il C.d.C. dichiarerà ammesso alla classe successiva l'alunno che risulterà:

- Aver frequentato almeno tre quarti del monte-ore annuale personalizzato fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti con esplicito riferimento alla Disciplina delle Assenze vigente
- Avere situazioni certificate di DSA/BES (Legge 170/2010 "Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito (scolastico; Emanazione della Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti di Intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'Inclusione scolastica)
- Avere situazioni certificate di DISABILITA' (Legge 104/92) gravi o medio-lievi nello specifico con programmazione curriculare differenziata o paritaria
- Essersi mostrato costante nell'impegno e nello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa
- Aver risposto positivamente agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti
- Aver assunto comportamenti responsabili verso i doveri scolastici, gli ambienti di permanenza e nelle relazioni con pari e adulti
- Aver manifestato miglioramenti rispetto alle situazioni di partenza
- Non essere incorso nella sanzione disciplinare superiore a quindici giorni di sospensione, come previsto nei criteri della valutazione del comportamento (ART. 6-9 Decreto Presidente della Repubblica 24 Giugno 1998, n°249).

Nella valutazione delle prove scritte degli alunni DSA/BES bisognerà adottare "criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del Piano Didattico Personalizzato

Anche per gli alunni con disabilità sia con programmazione paritaria sia differenziata, la valutazione sarà oggettiva e tesa a verificare l'accertamento delle competenze, conoscenze e abilità/capacità acquisite, tenendo conto della gravità o meno del caso.

I criteri sopra esposti sono da correlare alla peculiarità di ciascun alunno e da calare nel contesto della classe di appartenenza.

In caso di sospensione di giudizio, in NON PIU' DI TRE DISCIPLINE, ai genitori e all'allievo saranno segnalate, tramite lettera, le consegne per un lavoro estivo utile al recupero delle lacune ancora presenti.

Entro il mese di settembre saranno, quindi, verificate le abilità attraverso prove di verifica, concordate preventivamente in sede di Collegio dei Docenti e predisposte in sede di Dipartimento.

Le eventuali insufficienze rilevate nelle suddette prove, determineranno la conseguente non ammissione alla classe successiva durante la ripresa degli scrutini.

B- Criteri relativi all'ammissione o non ammissione agli Esami di Stato

Per quanto riguarda l'ammissione agli Esami di Stato degli alunni diversamente abili con programmazione differenziata, questa prevede che l'alunno in questione dovrà sostenere prove differenziate sulla scorta di quelle sostenute durante l'anno scolastico.

Invece per gli alunni con disabilità con programmazione paritaria, il C.d.C. deve preparare per la Commissione d'Esame:

- Prove equipollenti
- Tempi eventualmente più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte, grafiche e orali
- L'eventuale presenza di assistenti alla comunicazione qualora questi ultimi abbiano affiancato l'alunno durante l'anno scolastico.

Infatti, per un PEI differenziato è previsto un Attestato di Credito Formativo (DPR. 323/98 ART.13); per un PEI equipollente è previsto il regolare Diploma di Esame di Stato.

Inoltre, l'O.M. 40 dell'8/04/09 all'art.17 consente al C.d.C. DI RICONOSCERE L'EQUIPOLLENZA anche all'ultimo anno anche in presenza di un percorso antecedente non EQUIPOLLENTE, ovvero differenziato.

Il C.d.C., al fine di consentire alla Commissione d'Esame di operare correttamente, secondo quanto previsto dall'art. 6 c.1 del Regolamento (DPR 323 del 23 luglio 98), deve predisporre per i singoli candidati con disabilità, la seguente documentazione che andrà a far parte integrante del Documento del C.d.C. (art. 17 c.1 OM 29/2001):

- Scheda di presentazione dell'alunno
- Eventuale richiesta per lo svolgimento di Prove equipollenti di assistenza e/o di tempi più lunghi sia per le prove scritte sia per le prove orali
- Relazione finale
- Esempi di prove svolte durante l'anno scolastico
- Nel caso di candidati non vedenti, la richiesta al Ministero del testo delle prove in Braille.

Nella scheda di presentazione dell'alunno, inoltre, occorre segnalare:

- Diagnosi clinica
- Terapie in atto
- Equipe di riferimento.

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AGLI ESAMI DI STATO

Premesso che la non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni necessarie all'alunno per attivare/riattivare un processo positivo con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, essa è prevista:

- Qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi, che non si siano rivelati produttivi, opportunamente documentate nel registro personale del docente e nei verbali (con riferimento anche ad alunni DSA e BES nei cui confronti siano state messe in atto tutte le strategie previste e diversamente abili con programmazione paritaria)
- In presenza di insufficienze lievi (voto 5) in metà o più delle discipline, oggetto di valutazione curriculare
- In presenza di tre insufficienze gravi inferiore o uguale a 4.

La non ammissione sarà anticipata e comunicata alla famiglia e all'alunno in modo da consentire la dovuta condivisione e adesione.

La delibera relativa alla non ammissione dell'alunno alla classe successiva e all'Esame di Stato, inoltre, dovrà essere motivata riportando, in modo dettagliato, tutte le condizioni sottoelencate:

- Si sono organizzati percorsi didattici anche personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili
- La permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso formativo e di apprendimento

L'alunno (anche DSA, BES e diversamente abile con programmazione paritaria) non ha raggiunto risultati apprezzabili sebbene il C.d.C. abbia messo in atto tutte le strategie previste per i casi suddetti. In questo caso il Coordinatore di Classe provvederà a stilare un giudizio dettagliatamente motivato - richiamando il criterio che ha determinato la non ammissione - e adeguatamente documentato agli atti.